



COMUNE DI GATTEO
(Provincia di Forlì - Cesena)

P.zza Vesi n. 6 c.a.p. 47043 tel. 0541/935511 fax 0541/933344 – fax U.T.C. 0541/812217 - c.f. 81001970409 P. i.v.a. 00651210403
cogatteo@comune.gatteo.fo.it

NR/nr

**SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO e di PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA**

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2011

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE:

TITOLO I **PREMESSE**

CAPITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 (premessa)

ART. 2 (finalità)

ART. 3 (ambito di applicazione)

ART. 4 (classificazione degli alberi in base all'altezza)

ART. 5 (classificazione degli alberi in base alle dimensioni delle chiome)

ART. 6 (distanze minime da confini, da utenze aeree e da linee ferroviarie)

ART. 7 (aree di pertinenza delle alberature)

CAPITOLO II **NORME DI SALVAGUARDIA**

ART. 8 (alberature sottoposte a tutela)

ART. 9 (interventi vietati)

ART. 10 (interventi ammessi)

ART. 11 (interventi prescritti)

ART. 12 (eccezioni e deroghe per alberi assoggettati a tutela)

ART. 13 (aree deputate a parcheggio)

TITOLO II **VERDE PRIVATO**

CAPITOLO I **ABBATTIMENTI**

ART. 14 (autorizzazione all'abbattimento)

ART. 15 (autorizzazione d'urgenza)

ART. 16 (pareri per l'abbattimento di alberature private)

ART. 17 (presentazione della domanda di autorizzazione)

ART. 18 (domande incomplete)

ART. 19 (diniego all'abbattimento)

ART. 20 (accoglimento dell'istanza)

CAPITOLO II

MESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN SOSTITUZIONE DI PIANTE ABBATTUTE

ART. 21 (impianti in sostituzione)

ART. 22 (accorgimenti da adottare per nuovi impianti e/o sostituzioni di alberi)

ART. 23 (alberature presenti in lotti interessati dalla ristrutturazione e/o costruzione di edifici)

TITOLO III

ALBERATURE PUBBLICHE

CAPITOLO I

INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

ART. 24 (interventi di manutenzione)

ART. 25 (taglio di radici e rami – interventi eseguiti a cura di privati cittadini)

ART. 26 (definizione di alberature stradali)

CAPITOLO II

ABBATTIMENTI DI PIANTE PUBBLICHE

ART. 27 (pareri per l'abbattimento di alberature pubbliche)

ART. 28 (interventi oggetto di preventivo parere e/o autorizzazione di altri Enti)

ART. 29 (Ordinanza Contingibile Urgente)

ART. 30 (informazione al pubblico)

ART. 31 (obbligo di nuova piantumazione quale sostituzione di alberature abbattute)

ART. 32 (autorizzazione all'abbattimento)

ART. 33 (istanze di abbattimento inoltrate da privati)

ART. 34 (particolari esenzioni)

ART. 35 (accoglimento delle istanze di abbattimento di privati)

ART. 36 (autorizzazione all'abbattimento a favore di privati)

CAPITOLO III

DANNEGGIAMENTI DI PIANTE PUBBLICHE

ART. 37 (danneggiamento di piante pubbliche a seguito di eventi accidentali)

ART. 38 (danneggiamento volontario)

TITOLO IV
MONETIZZAZIONE E CAUZIONI

CAPITOLO I
MONETIZZAZIONI

ART. 39 (monetizzazione in luogo della compensazione)

ART. 40 (valore della monetizzazione)

CAPITOLO II
CAUZIONI

ART. 41 (deposito cauzionale)

ART. 42 (svincolo della cauzione)

ART. 43 (incameramento della cauzione)

TITOLO V
RACCOLTA PIGNE SU ALBERATURE PUBBLICHE

CAPITOLO I
GENERALITA'

ART. 44 (definizione)

CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONI

ART. 45 (domanda di autorizzazione)

ART. 46 (presentazione di più domande contemporaneamente)

ART. 47 (rilascio dell'autorizzazione)

ART. 48 (validità dell'autorizzazione)

ART. 49 (subingresso)

ART. 50 (decadenza dall'autorizzazione alla raccolta pigne)

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINANZIARIE

CAPITOLO I
SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 51 (sanzioni)

ART. 52 (irrogazioni delle sanzioni amministrative)

ART. 53 (decadenza e revoca)

CAPITOLO II
NORME FINANZIARIE

ART. 54 (introiti di somme derivanti dall'applicazione del regolamento)

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 (vigilanza)

ART. 56 (norma transitoria)

ART. 57 (abrogazione di norme)

ART. 58 (entrata in vigore del regolamento)

ALLEGATI

ALLEGATO "A" (Elenco specie arboree ed arbustive consigliate)

ALLEGATO "B" (Schemi per protezione alberi nei cantieri)

ALLEGATO "C" (Modello di domanda di autorizzazione all'abbattimento di alberature in proprietà privata)

ALLEGATO "D" (Modello di domanda di autorizzazione all'abbattimento di alberature pubbliche)

ALLEGATI "E I" (valutazione dei danni limitati ad alcune parti dell'albero)
"E II" ed **"E III"** (Modello per stima del valore ornamentale delle piante)

ALLEGATO "F" (Modello di domanda di autorizzazione alla raccolta di pigne su alberature pubbliche)

ALLEGATO "G" (Modello di domanda di subingresso – raccolta pigne)

Modello (AP) [Modulo per dichiarazione sostitutiva penali – antimafia, da utilizzarsi unitamente ai modelli "allegato F" e "allegato G"]

REGOLAMENTO COMUNALE **DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

TITOLO I **PREMESSE**

CAPITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

(Premessa)

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il verde si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche, sociali e di miglioramento della qualità urbana; per tale motivo, la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante ed in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la salvaguardia, la manutenzione e la corretta gestione della vegetazione arborea insistente sul territorio comunale e dimorata sia in proprietà pubblica che in proprietà privata, in conformità a quanto stabilito da Leggi e Regolamenti in materia.
2. Per "SERVIZIO PUBBLICO" s'intende indicare il Settore del Comune che opera, sotto il profilo amministrativo, tecnico ed operativo, nel ramo del verde.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica nei seguenti ambiti:
 - a) aree adibite a verde pubblico (giardini – parchi – altre aree pubbliche);
 - b) alberature stradali;
 - c) parcheggi;
 - d) raccolta pigne su alberature pubbliche;
 - e) alberi in proprietà privata.
2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) alberi da frutto (finalizzati all'esercizio dell'attività agricola);
 - b) alberi in zona rurale posti quali divisione di poderi e/o a confine dei poderi stessi;
 - c) vegetazione nata spontaneamente;
 - d) impianti arborei per la produzione di legname;
 - e) alberi o gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione dalle leggi vigenti ed alle quali soggiacciono.

Art. 4

(Classificazione degli alberi in base all'altezza)

1. A seconda dell'altezza, raggiunta a maturità della pianta, si determinano in numero di tre le classi di grandezza delle piante e precisamente:

CLASSE DI GRANDEZZA

- 1° grandezza
- 2° grandezza
- 3° grandezza

ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- > 18 m.
- 12 – 18 m.
- < 12 m.

Art. 5

(Classificazione degli alberi in base alle dimensioni delle chiome)

1. In base alle dimensioni delle chiome a maturità, si classificano le piante in tre classi di grandezza. Si elencano di seguito alcune fra le principali specie arboree:

PRIMA GRANDEZZA (Raggio superiore a 6 m.)	SECONDA GRANDEZZA (Raggio da 3 m. a 6 m.)	TERZA GRANDEZZA (Raggio fino a 3 m.)
Ippocastano (Aesculus Hippocastanum)	Ippocastano rosso (Aesculus x carnea "Briotii")	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto (Ailanthus altissima)	Orniello (Fraxinus ornus)	Ontano nero (Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Lagerstroemia (Lagerstroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino Maggiore (Fraxinus excelsior)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Carpino (Carpinus betulus)	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Magnolia (Magnolia grandiflora)		Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus Pinea)		Melia (Melia azedarach)
Pioppo bianco (Populus alba)		Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano (Ulmus pumila)		Robinia (Robinia pseudoacacia e Robinia Pseudoacacia "umbraculifera")
Leccio (Quercus ilex)		Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus robur)		Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri		Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia spp)		Tasso (Taxus baccata)

Art. 6

(Distanze minime da confini, da utenze aeree e da linee ferroviarie)

1. Sia che si tratti di nuovo impianto o di impianto in sostituzione, nella messa a dimora delle piante, in aree di proprietà privata, dovranno essere rispettate le distanze dai confini dettate dal Codice Civile (articolo 892 e seguenti) e dal Nuovo Codice della Strada (artt. 16, 17, 18, 29 ed art. 26 Regolamento di esecuzione al Codice della Strada).

2. Nella messa a dimora di essenze arboree dovrà essere considerata l'eventuale presenza di canalizzazioni aeree in ambiente urbano - utenze di telecomunicazione ed elettriche -, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 (art. 2.1.06 del D.M. 21.03.1988 – Ministero dei Lavori Pubblici). In conformità al suddetto disposto normativo, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

3. Nella piantumazione di alberi, arbusti e siepi, si dovranno rispettare le distanze sotto indicate dalle linee ferroviarie, come sancito dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE

DISTANZA MINIMA

a) albero di altezza > 4 m.

altezza max della pianta a maturità
aumentata di m. 2

b) arbusti ed alberi di altezza <4 m.

e siepi di altezza >1,5 m.

m. 6

c) siepi di altezza < 1,5 m.

m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro e dal piede del rilevato.

In area extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie possono essere destinati a bosco ad una distanza non inferiore a m. 50 dalla più vicina rotaia (distanza da misurarsi in proiezione orizzontale).

Art. 7

(Aree di pertinenza delle alberature)

1. L'area di pertinenza di un albero viene calcolata considerando lo sviluppo degli apparati aereo e radicale della pianta stessa, più precisamente, per area di pertinenza dell'alberatura, s'intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro, il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

CLASSE DI GRANDEZZA

AREA DI PERTINENZA

1° grandezza (altezza > 18 m.)

m. 6 di raggio

2° grandezza (altezza 12 – 18 m.)

m. 4 di raggio

3° grandezza (altezza < 12 m.)

m. 2 di raggio

Nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini di proprietà sulla quale insiste l'albero, sia esso di proprietà privata che di proprietà pubblica, la delimitazione di detta area trova il suo limite nel confine di proprietà.

CAPITOLO II

NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 8

(Alberature sottoposte a tutela)

1. Al fine di salvaguardare, sotto l'aspetto naturalistico, estetico ed ambientale le alberature presenti nel territorio comunale, si assoggettano a tutela i seguenti esemplari:
 - alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 dal colletto, superiore a cm. 200;
 - alberi con più fusti quando almeno uno di essi raggiunga una circonferenza di cm. 100;
 - esemplari arborei della specie: "Tasso" (Taxus Baccata) e "Quercia" (tutte le varietà), quando la circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 dal colletto, è pari o superiore a cm. 150;
2. Gli alberi sottoposti a tutela non possono essere abbattuti ovvero subire modifiche sostanziali fatta eccezione di quanto indicato al successivo articolo 12.

Art. 9

(Interventi vietati)

1. E' vietato intraprendere azioni che comportino quale effetto finale danni alla vegetazione arborea e arbustiva. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, capitozzare (taglio che interrompe la crescita apicale del fusto), modificare in modo essenziale la struttura della chioma o minacciare in qualsiasi modo l'esistenza di alberi;
 - b. provocare la combustione di sostanze, di qualsiasi natura, all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - c. affiggere direttamente alle alberature con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili.
3. Tra gli interventi vietati non rientrano quelli finalizzati alla manutenzione e conservazione delle alberature sia private che pubbliche (ordinaria manutenzione) nonché le misure da attuare nell'ambito di una corretta gestione di giardini, parchi ed altre aree destinate a verde pubblico da parte del Servizio Pubblico.
4. Ai privati cittadini è altresì di norma vietato eliminare porzioni di radici ad una distanza inferiore a cm. 150 dal piede della pianta ai fini della salvaguardia dell'impianto radicale generale.
5. Devono essere evitati danneggiamenti all'apparato radicale determinati da:
 - a) scavi eseguiti in maniera difforme rispetto a quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento ed allo schema "allegato B";
 - b) deposito e/o ammasso, nelle aree di pertinenza delle piante, di qualsivoglia materiale;
 - c) versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - d) contaminazioni da fuoriuscita di gas o altre sostanze dannose da condutture sotterranee;
 - e) asporto di terriccio nelle aree di pertinenza degli alberi.

Art. 10

(Interventi ammessi)

1. Le aree di pertinenza delle alberature private possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili e da pavimentazioni con manto impermeabile (es. asfalto, cemento, ecc.), purché vengano realizzate lasciando un congruo spazio (dal tronco al pavimento), di norma, non inferiore a m. 1,00.
2. Sono ammessi interventi all'apparato epigeo e/o radicale delle piante (private e pubbliche) aventi carattere straordinario, qualora gli stessi siano stati dettati da circostanze contingenti che ne richiedano l'inderogabile messa in atto.
3. Le limitazioni, di cui al comma uno che precede, non si applicano alle alberature poste in proprietà pubblica (strade – giardini – parchi – altre superfici pubbliche).

Art. 11

(Interventi prescritti)

1. I proprietari o gli aventi diritto di godimento su terreni, hanno l'obbligo di mantenere e curare gli alberi situati sui terreni stessi (manutenzione ordinaria).
2. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo, ai proprietari e/o aventi diritto reale di godimento, di adottare tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia ed alle radici, rottura di rami, ecc.). Qualora ricorrano le sotto indicate circostanze devono:
 - durante l'esecuzione di lavori di scavo e/o edili, contro i possibili danni da attrezzature meccaniche, proteggere il tronco con rivestimenti e recinzioni, nonché adottare tutte le cautele necessarie nel caso di specie (vedi schema **allegato "B"**);
 - evitare la compattazione del terreno, dovuta al passaggio di automezzi o deposito di materiali, coprendo la zona della radice con materiali permeabile all'acqua;
 - innaffiare le piante nelle zone di abbassamento del livello freatico o delle acque sotterranee;
 - utilizzare terreno adatto per la ricopertura delle radici che assicuri il ricambio di ossigeno e l'equilibrio idrico.
3. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del proprietario e dell'avente diritto di godimento, può adottare provvedimenti finalizzati all'imposizione di interventi di manutenzione, di cura o di protezione degli alberi.

Art. 12

(Eccezioni e deroghe per alberi assoggettati a tutela)

1. Ai divieti ed alle limitazioni di cui ai precedenti articoli possono essere ammesse eccezioni e deroghe, qualora ricorrano gravi condizioni che rendano inevitabile l'abbattimento o la sostanziale modifica di alberi oggetto di tutela, quali:
 - a) in base a prescrizioni di diritto pubblico, il proprietario sia obbligato a rimuovere o modificare la struttura delle chiome;
 - b) una particolare utilizzazione, ammessa secondo le norme urbanistiche vigenti, non possa altrimenti essere realizzata ovvero possa esserlo solo con limitazioni definite "essenziali";
 - c) l'albero sia fonte di pericoli per persone e/o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo ovvero con una spesa congrua o comunque non spropositata;
 - d) la pianta presenti gravi patologie fitosanitarie e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile ovvero la spesa sia insostenibile;
 - e) la rimozione dell'albero sia necessaria ed urgente per la realizzazione di prevalenti interessi pubblici non raggiungibili altrimenti;

f) il soggetto arboreo abbia subito gravi scompensi di stabilità meccanica in esito ad acclarati e gravi accadimenti meteorologici.

Art. 13

(Aree deputate a parcheggio)

1. Nella realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie dell'area, nel rispetto degli indici e dei dettami di cui alle norme tecniche allegate al vigente P.R.G..
2. Le alberature, in tutti i casi in cui sia possibile, dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.
3. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:
 - pino domestico (*Pinus pinea*);
 - ippocastano (*Aesculus Hippocastanum*);
4. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.
5. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile/verticale (uso di piante rampicanti).

TITOLO II **VERDE PRIVATO**

CAPITOLO I **ABBATTIMENTI**

Art. 14

(Autorizzazione all'abbattimento)

1. Tutte le alberature dimorate in proprietà privata, possono essere abbattute solo in presenza di pertinente autorizzazione. Ad eccezione delle autorizzazioni d'urgenza, di cui al successivo articolo 15, le autorizzazioni all'abbattimento vengono rilasciate dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e di Programmazione Economica.
2. Chiunque intende dar corso all'abbattimento di alberature in proprietà privata deve presentare domanda di autorizzazione. Ogni intervento di capitozzatura di un albero e/o di potatura non eseguito a regola d'arte, che pregiudica lo sviluppo della pianta, si configura a tutti gli effetti quale abbattimento in assenza di autorizzazione e come tale soggiace alla medesima disciplina.
3. Nell'autorizzazione vengono precisati tempi e modalità di esecuzione dei lavori di abbattimento e di nuova piantumazione. L'inizio dei lavori deve essere comunicato per iscritto.
4. L'autorizzazione ha validità anni 1 (uno), decorrente dalla data del rilascio. Qualora il titolo non venga ritirato dall'istante, nel termine di 90 (novanta) giorni dal rilascio, decade automaticamente e sarà oggetto di archiviazione. Della sua Decadenza e conseguente Archiviazione ne verrà data comunicazione all'istante.
5. Costituisce altresì causa di Decadenza dell'autorizzazione, la mancata osservanza delle condizioni alle quali la stessa fu subordinata.

Art. 15

(Autorizzazione d'urgenza)

1. In caso di pericolo immediato di caduta di una pianta privata o di altro fattore di rischio legato alla pianta, su segnalazione del proprietario, il corpo Polizia Municipale provvede all'accertamento della situazione segnalata e, qualora confermate le dichiarazioni dell'interessato, al rilascio dell'autorizzazione d'urgenza.
2. Il rilascio dell'autorizzazione d'urgenza non soggiace ad acquisizione di pareri.
3. L'autorizzazione d'urgenza dovrà essere trasmessa, a cura della Polizia Municipale, all'interessato ed al Competente Ufficio del Servizio Pubblico per i seguiti di competenza (nuova piantumazione / monetizzazione).

Art. 16

(Pareri per l'abbattimento di alberature private)

1. Il Responsabile del Settore potrà procedere al rilascio di autorizzazione all'abbattimento di una pianta, in assenza di parere dell'Assessore Delegato (o della Giunta), qualora sia manifesto il precario stato di salute in cui verte l'esemplare arboreo.
2. In tutti i casi di richiesta di abbattimento motivata da esigenze diverse, rispetto a quanto contemplato al punto uno del presente articolo, il Responsabile del Settore procederà al rilascio del titolo autorizzatorio solo previa acquisizione di preventivo parere da esprimersi da parte del competente Assessore Delegato (o della Giunta) .
3. Per ciò che concerne l'abbattimento di alberature di platano, dovrà essere chiesta ed ottenuta dal privato cittadino, preventiva autorizzazione (ovvero autorizzazione per intervenuto silenzio assenso comma 3 art. 5 D.M. 17.04.1998) dall'Organo Tecnico "Osservatorio Malattia delle Piante della Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario Regionale –", ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17.04.1998 "*disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata)*".
4. L'autorizzazione d'urgenza viene rilasciata senza la formalità del parere preventivo.
5. La richiesta di parere dovrà essere formulata da parte del competente ufficio del Servizio Pubblico comunale all'Assessore Delegato (o alla Giunta) entro 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza se completa ovvero nei 10 giorni successivi al ricevimento della documentazione integrativa.

Art. 17

(Presentazione della domanda di autorizzazione)

1. La domanda, in regolare bollo, redatta su apposito modello (**allegato "C"**) fornito dal Comune, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni nonché essere corredata dai sotto indicati documenti:

DICHIARAZIONI:

- a) generalità del richiedente;
- b) titolo (proprietario - legale rappresentante di società – avente diritto di godimento);
- c) ubicazione dell'immobile in cui sono dimorate le piante oggetto di abbattimento;
- d) elenco alberature oggetto di abbattimento, completo di specificazione di specie e dimensioni (altezza – circonferenza);
- e) - elenco delle alberature da piantare in sostituzione di quelle abbattute (numero e specie),
ovvero
- richiesta di monetizzazione in compensazione;
- f) elenco completo di tutte le alberature e degli arbusti presenti sul lotto (numero e varietà);
- g) motivazioni per le quali viene formulata la domanda di abbattimento;

ALLEGATI:

1. elaborato grafico e/o schizzo planimetrico ove vengono indicati con punti di colore rosso i luoghi esatti in cui sono dimorate le piante oggetto di abbattimento e con punti di colore verde i luoghi esatti in cui s'intende porre a dimorate le piante in sostituzione (**i punti di colore verde non sono da indicare in caso di richiesta di monetizzazione**);
 2. documentazione fotografica delle piante oggetto di abbattimento;
 3. copia fotostatica di documento d'identità del dichiarante;
 4. (**SOLO PER PIANTE DI PLATANO**) autorizzazione all'abbattimento e/o documentazione attestante la formalizzazione del silenzio/assenso, rilasciata dall'Osservatorio Malattia delle Piante della Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario Regionale –, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17.04.1998;
 5. attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
 6. eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione dell'istanza.
2. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo dovrà essere formulata dal competente ufficio del Servizio Pubblico comunale nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Se la richiesta di abbattimento riguarda alberature **secche** (esemplari morti), qualora l'Amministrazione Comunale non formuli il proprio diniego nel termine di giorni 50 (cinquanta) dalla data di presentazione dell'istanza (fatte salve eventuali interruzioni e/o sospensioni dei termini del procedimento), la richiesta s'intenderà tacitamente accolta e l'istante potrà procedere all'abbattimento.

Art. 18

(Domande incomplete)

1. Qualora, nella domanda di abbattimento, le dichiarazioni fornite e/o la documentazione allegata risultassero incomplete, l'ufficio competente provvederà ad inviare alla ditta istante, nel termine di giorni 30 dal ricevimento dell'istanza, comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo lettera raccomandata, con richiesta di integrazione di documenti e/o dichiarazioni.
2. La mancata integrazione documentale (documenti – dichiarazioni), nel termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dal ricevimento della lettera raccomandata, comporterà il **rigetto dell'istanza e la sua conseguente archiviazione**.
3. Il rigetto e l'archiviazione della domanda verranno comunicati all'istante.

Art. 19

(Diniego all'abbattimento)

1. Il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e di Programmazione Economica dispone il provvedimento di **diniego** all'abbattimento quando:
 - a. L'Assessore Delegato (o la Giunta) abbia espresso parere contrario all'abbattimento.
 - b. Il Responsabile del Settore ritenga che lo stato di salute della pianta sia diverso rispetto a quello dichiarato e tale da non giustificare l'abbattimento.
 - c. Le peculiarità della pianta oggetto di abbattimento (pianta soggetta a tutela) impongono la non accoglibilità dell'istanza in assenza delle motivazioni di cui all'art. 12.
2. I termini per la conclusione del procedimento di diniego vengono stabiliti in giorni 50 (fatte salve eventuali interruzioni e/o sospensioni dei termini del procedimento). L'atto di diniego verrà formulato nel rispetto dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i..

Art. 20

(Accoglimento dell'istanza)

1. Qualora l'istanza sia completa di tutta la documentazione utile, acquisito il preventivo parere favorevole (nelle ipotesi in cui il parere preventivo sia richiesto), il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e di Programmazione Economica provvede a comunicare all'interessato l'accoglimento della domanda entro 10 giorni (dalla domanda completa di documentazione e di parere, se richiesto) ed a chiedere:
 - a) il deposito cauzionale (in caso di richiesta di piantumazione in sostituzione),
 - b) il versamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione [in caso di richiesta monetizzazione a titolo di compensazione, in presenza delle condizioni utili per acconsentire tale operazione (art. 39)].
 - c) Marca da bollo da apporre sul titolo autorizzatorio.

2. La documentazione di cui al punto uno che precede dovrà essere fornita nel termine di giorni 30. L'autorizzazione verrà rilasciata nei successivi 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
3. La mancata integrazione documentale nel termine prescritto, comporterà il rigetto dell'istanza e l'archiviazione dell'intero carteggio.

CAPITOLO II

MESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN SOSTITUZIONE DI PIANTE ABBATTUTE

Art. 21

(Impianti in sostituzione)

1. Fatta eccezione per i casi di richiesta di monetizzazione a titolo di compensazione (art. 39), ogni pianta abbattuta deve essere sostituita con altra pianta della stessa specie o di specie diversa a discrezione dell'istante.
2. Nella ipotesi di richiesta di messa a dimora di piante di specie diversa rispetto a quelle abbattute, esse dovranno essere scelte, per il 50%, fra le piante appartenenti all'elenco **allegato "A"**. Qualora il risultato (50%) dia un numero decimale si arrotonderà sempre per eccesso relativamente alle specie di cui all'allegato "A".
3. Non possono essere scelte piante che, nel breve periodo, per tipologia e peculiarità vegetazionali possano essere fonte di nuova richiesta di abbattimento.

Art. 22

(Accorgimenti da adottare per nuovi impianti e/o sostituzioni di alberi)

1. Nella messa a dimora di piante si dovranno valutare l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti, della presenza di particolari corpi illuminanti nonché dei tipi di manutenzione da adottarsi. In linea propositiva, si possono assumere i seguenti valori di riferimento:

Altezza definitiva degli alberi m.	Distanza di piantagione m.
20 e oltre	12
16	10
12	8
8	6
6	4

Art. 23

(Alberature presenti in lotti interessati dalla ristrutturazione e/o costruzione di edifici)

1. Nella richiesta di rilascio di atto abilitativo alla ristrutturazione di edificio esistente ovvero alla costruzione di nuovo edificio, devono essere correttamente riportate nella planimetria le alberature esistenti sul lotto (specie – circonferenza del tronco - ubicazione), nonché l'elenco delle piante per le quali è previsto l'impianto.

2. Per ciò che concerne i parametri di dotazione vegetazionale minima, in caso di nuova costruzione, si rimanda alle norme tecniche allegate al vigente P.R.G..
3. Nel titolo abilitativo alla ristrutturazione o nuova costruzione, verrà autorizzato anche l'eventuale abbattimento, qualora le piante dimorate sul lotto siano di ostacolo o di impedimento alla ristrutturazione/costruzione e l'abbattimento come tale sia autorizzabile.

TITOLO III **ALBERATURE PUBBLICHE**

CAPITOLO I **INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO**

Art. 24

(Interventi di Manutenzione)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere eseguiti da parte del Servizio Pubblico ovvero da ditta specializzata a ciò autorizzata dall'Amministrazione comunale.
2. Le attività di manutenzione del verde pubblico comunale principalmente sono riconducibili a:
 - potature di contenimento delle chiome;
 - rimozione di alberature instabili e/o pericolose;
 - rimozione di alberature secche;
 - recisione di radici;
 - sfalcio di aree verdi;
 - estirpazione di piante infestanti;
 - lotta preventiva malattia delle piante.
6. Per ciò che concerne la potatura e/o altri interventi di manutenzione interessanti le alberature di platano, dovrà essere chiesta ed ottenuta preventiva autorizzazione (ovvero autorizzazione per intervenuto silenzio assenso comma 3 art. 5 D.M. 17.04.1998) dall'Organo Tecnico "Osservatorio Malattia delle Piante della Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario Regionale –", ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17.04.1998 "*disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata)*".

Art. 25

(Taglio di radici e rami – Interventi eseguiti a cura di privati cittadini)

1. Di norma, in deroga a quanto prescritto dall'art. 896 del Codice civile, è vietato, a cura del privato cittadino, tagliare radici e rami che si protendono sulla privata proprietà, fatte salve le eccezioni, debitamente autorizzate, per l'esecuzione di interventi definiti essenziali.
2. Il taglio di radici o la riduzione di chiome può essere eseguito dal privato cittadino, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24, solo dopo aver chiesto e conseguito specifica autorizzazione del Comune. Nell'autorizzazione verranno esplicitate tutte le modalità d'intervento.

Art. 26

(Definizione di alberature stradali)

1. Per alberature stradali, così come da definizione di cui alla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1740 del 09.08.2011, s'intendono i filari alberati posti lungo gli assi viari, comunque essi siano classificati. Sono escluse dalla presente definizione le superfici boscate limitrofe alle strade e gli alberi isolati.

CAPITOLO II
ABBATTIMENTI DI PIANTE PUBBLICHE

Art. 27

(Pareri per l'abbattimento di alberature pubbliche)

1. L'abbattimento di una pianta pubblica, sia che si tratti di alberatura stradale che di alberatura dimorata in altra area pubblica, necessita del preventivo parere dell'Assessore Delegato (o della Giunta). La richiesta di parere dovrà essere avanzata all'Assessore Delegato (o alla Giunta) a cura del Responsabile del procedimento, in caso di richiesta di abbattimento di privato cittadino, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza se completa e/o 10 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
2. Assunto il favorevole parere di cui al punto uno che precede, il competente ufficio del Servizio Pubblico comunale provvederà a chiedere, nei successivi 10 giorni, se dovuto, in relazione al tipo di pianta [platano (D.M. 17.04.1998) / alberi di notevole pregio scientifico e monumentale (art. 6 L.R. n. 2/1977 e succ. modifiche ed integrazioni) / altre essenze] e/o di localizzazione [filare/pianta isolata/pianta all'interno dei parchi/ecc. (Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1740 del 09.08.2011)], il pertinente parere agli altri Organi Tecnici deputati a tale fine dalle normative vigenti in materia.
3. Qualora l'abbattimento di alberature pubbliche sia conseguenza della realizzazione di un'opera pubblica e/o di un intervento di arredo urbano, l'atto di approvazione del progetto supera il parere di cui al punto uno che precede e costituisce di per sé atto autorizzativo. Resta inteso che dovranno essere preventivamente assunti, se necessari nel caso di specie, i pareri degli Organi Tecnici esterni, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 28

(Interventi oggetto di preventivo parere e/o autorizzazione di altri Enti)

1. **Sono** oggetto di **preventivo parere** da parte di Organi Tecnici le sotto indicate tipologie di intervento:
 - Abbattimenti di filari alberati posti lungo gli assi viari, comunque classificati (vedi definizione di alberature stradali di cui alla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1740 del 09.08.2011).
 - Abbattimenti di alberi di notevole pregio scientifico e monumentale (art. 6 L.R. n. 2/1977 e succ. modifiche).
2. **NON sono** oggetto di **preventivo parere** da parte di Organi Tecnici i sotto indicati interventi riguardanti particolari fattispecie, quali:
 - Abbattimenti che non pregiudicano la esistenza e la continuità del filare alberato, come per esempio l'abbattimento di una singola pianta;
 - Abbattimenti per somma urgenza qualora si ravvisi la necessità di intervenire immediatamente e senza indugio al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità dettati dal pericolo di crolli improvvisi;
 - Abbattimenti di alberature pubbliche dimorate in luoghi diversi dalle strade e non rientranti nella definizione di "alberature stradali".

3. Sono oggetto di **preventiva autorizzazione** da parte dell'Organo Tecnico "Osservatorio Malattia delle Piante della Regione Emilia-Romagna – Servizio Fitosanitario Regionale –", ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17.04.1998 "*disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata)*":
- Abbattimenti di alberi appartenenti alla varietà "Platano". L'autorizzazione deve essere richiesta anche per singoli esemplari;
 - Potature di alberi appartenenti alla varietà "Platano". L'autorizzazione deve essere richiesta anche per singoli esemplari.

Art. 29

(Ordinanza Contingibile Urgente)

1. Qualora le alberature presentino le caratteristiche **dell'instabilità e della pericolosità** per la pubblica incolumità, l'abbattimento deve essere disposto senza indugio con Ordinanza Contingibile Urgente, omettendo la richiesta di pareri.
2. Dell'emissione dell'Ordinanza ne viene data immediata comunicazione agli Organi Tecnici, nei modi stabiliti dalla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1740 del 09.08.2011, qualora l'intervento riguardi "alberature stradali", come definite al precedente articolo 26.

Art. 30

(Informazione al pubblico)

1. Al fine di informare adeguatamente l'opinione pubblica della volontà dell'Amministrazione di dar corso all'abbattimento di alberature pubbliche, si provvederà a rendere noto tale intento mediante comunicato al pubblico, su sito web del Comune, ove verranno resi noti:
 - Il tipo di albero oggetto di abbattimento ed il luogo ove dimora;
 - Le motivazioni che inducono all'abbattimento;
 - Le modalità ed i termini (considerare per la pubblicazione un periodo di 10 giorni, salvo eccezioni rese tali da norme di legge e/o particolari condizioni contingenti) entro i quali i cittadini possono fare pervenire le proprie osservazioni;
2. L'obbligo di cui al comma 1 s'intende preventivamente assolto nella ipotesi di abbattimenti facenti parte di un progetto regolarmente approvato con atto pubblico.
3. Il comunicato al pubblico verrà pubblicato sul sito web nei 10 giorni successivi all'acquisizione del favorevole parere dell'Assessore Delegato (o della Giunta).

Art. 31

(Obbligo di nuova piantumazione quale sostituzione di alberature abbattute)

1. Ogni qualvolta si provveda ad abbattere un'alberatura pubblica è necessario prevedere la sostituzione del soggetto abbattuto con altro adeguatamente sviluppato (di norma Ø cm. 15/20 h. 1,30), così come previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 8321 del 11.08.1966, punto D.6, e ripreso dal punto 5 della Determinazione Provinciale n. 1740 del 09.08.2011.
2. In tutti i casi in cui non sia possibile ovvero sia sconsigliabile la sostituzione in loco, si procederà alla messa a dimora verosimilmente in aree limitrofe, in ogni caso entro l'ambito del territorio comunale.

3. l'obbligo della messa a dimora a compensazione, opera anche in caso di abbattimenti dovuti a somma urgenza.

Art. 32

(Autorizzazione all'abbattimento)

1. Assunti i preventivi pareri e/o autorizzazioni, se necessari e raccolte le osservazioni di cui all'art. 30, si darà corso all'abbattimento delle alberature ad opera diretta del Servizio Pubblico o per mezzo di ditta a ciò incaricata.
2. Qualora gli Organi Tecnici non emettano il loro parere e/o autorizzazione nei termini di legge, si darà comunque corso all'abbattimento per intervenuto silenzio/assenso.
3. Tutti gli abbattimenti di alberature pubbliche, eseguite su iniziativa del Comune sia con ausilio di propri uomini e mezzi che per mezzo di ditta incaricata, necessitano di acquisizione di preventivi pareri ma non anche dell'emissione di specifico titolo autorizzatorio a firma del Responsabile del Servizio.

Art. 33

(Istanze di abbattimento inoltrate da privati)

1. Il privato cittadino può chiedere l'abbattimento di un'alberatura pubblica qualora questa crei danni ovvero renda comunque difficile il godimento della sua proprietà.
2. L'istanza di abbattimento (modello allegato H) in legale bollo, deve essere corredata da:
DICHIARAZIONI:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) ubicazione delle piante oggetto di abbattimento;
 - c) elenco alberature oggetto di abbattimento, completo di specificazione di specie e dimensioni (altezza – circonferenza);
 - d) – disponibilità alla piantumazione di nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute (numero, specie e luogo della messa a dimora, da indicarsi da parte dell'Amministrazione comunale),
ovvero
– richiesta di monetizzazione a compensazione;
 - e) motivazioni per le quali viene formulata la domanda di abbattimento;

ALLEGATI:

1. documentazione fotografica delle piante oggetto di abbattimento;
 2. copia fotostatica di documento d'identità del dichiarante;
 3. eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione dell'istanza.
3. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo dovrà essere formulata dal competente ufficio del Servizio Pubblico comunale nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'istanza, per le dichiarazioni fornite e/o la documentazione allegata, fosse incompleta, si procederà secondo quanto indicato all'art. 18 del presente regolamento.
 4. L'istanza completa di dichiarazioni e documenti verrà sottoposta al preventivo parere dell'Assessore Delegato (o della Giunta) ai sensi del primo comma dell'art. 27, quindi:
 - a. in caso di parere favorevole, inoltrata agli organi tecnici per l'espressione dei relativi pareri/autorizzazioni di competenza, se necessari.
 - b. In caso di non accoglimento dell'istanza, verrà emesso il pertinente atto di diniego, nei successivi dieci giorni (fatte salve eventuali interruzioni e/o sospensioni dei

termini del procedimento), con le modalità di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..

5. Acquisiti, in merito all'istanza, i favorevoli pareri/autorizzazioni degli Organi Tecnici (se dovuti) e le osservazioni dei privati cittadini, il competente Ufficio del Servizio pubblico procederà, entro 10 (dieci) giorni a dare comunicazione all'interessato dell'accoglimento.
6. In presenza di pareri contrari o di diniego di autorizzazioni da parte degli Organi Tecnici (qualora dovuti), la pratica verrà nuovamente rimessa all'esame dell'Assessore Delegato (o della Giunta), nei successivi 5 (cinque) giorni dal ricevimento del parere e/o del diniego.
7. Tutte le spese inerenti l'abbattimento nonché tutte le spese di piantumazione sono a carico del privato richiedente.

Art. 34

(Particolari esenzioni)

1. L'istanza del privato cittadino può illustrare particolari situazioni in cui sia manifesto l'interesse della Pubblica Amministrazione all'estirpazione dell'alberatura. In presenza di tale ipotesi, l'intervento di abbattimento verrà eseguito a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, senza ulteriori oneri a carico dell'istante.
2. Della decisione, di cui al comma 1, ne verrà data comunicazione all'istante.

Art. 35

(Accoglimento delle istanze di abbattimento di privati)

1. La comunicazione di accoglimento della istanza di abbattimento dovrà contenere l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni da fornire per il rilascio dell'autorizzazione. Gli elementi integrativi richiesti dovranno essere forniti nel termine di giorni 30 (trenta). La mancata integrazione documentale nel termine prescritto, competerà il rigetto dell'istanza e l'archiviazione dell'intero carteggio.
2. La comunicazione conterrà anche l'indicazione dell'importo della cauzione o della monetizzazione e le modalità di versamento delle stesse. Le somme versate dal privato a titolo di monetizzazione, verranno utilizzate dal Servizio Pubblico per l'acquisto di essenze da porre a dimora in sostituzione di quelle abbattute.

Art. 36

(Autorizzazione all'abbattimento a favore di privati)

1. L'autorizzazione all'abbattimento viene rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutenitivo e di Programmazione Economica, nei successivi 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel titolo vengono dettati i termini entro i quali il privato richiedente dovrà operare l'abbattimento e, se richiesto, la nuova piantumazione (salvo diversa disposizione e/o richiesta, di norma la validità del titolo è di anni 1).
2. Il mancato ritiro dell'autorizzazione nel termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data del rilascio, costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione. Della sua archiviazione ne verrà data comunicazione all'istante.

3. Costituisce altresì causa di Decadenza dell'autorizzazione, la mancata osservanza delle condizioni alle quali la stessa fu subordinata.

CAPITOLO III

DANNEGGIAMENTO DI PIANTE PUBBLICHE

Art. 37

(danneggiamento di piante pubbliche a seguito di eventi accidentali)

1. Qualora piante pubbliche subiscano dei danni derivanti da eventi accidentali (es. sinistri stradali – urti in caso di lavori – ecc.) causati da terzi, se l'autore del fatto è persona nota, si provvederà a stimare il danno a seconda delle lesioni riportate dall'alberatura e si procederà alla richiesta di risarcimento dei danni.
2. La valutazione, di cui al comma precedente, verrà eseguita considerando il valore ornamentale della pianta nella ipotesi in cui l'alberatura venga danneggiata in maniera irreversibile (schema allegato E).

Art. 38

(danneggiamento volontario)

1. Qualora le alberature pubbliche vengano volontariamente danneggiate (dolo) si procederà alla contestazione dell'illecito nelle forme previste dalla legge.
2. Se l'autore del fatto è persona nota, si procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, valutati come previsto dall'art. 37. Nella ipotesi in cui il danno prodotto comporti la morte dell'esemplare arboreo, al privato cittadino verranno addebitate anche le spese di abbattimento e nuova piantumazione.

TITOLO IV
MONETIZZAZIONE E CAUZIONI

CAPITOLO I
MONETIZZAZIONI

Art. 39

(Monetizzazione in luogo della compensazione)

1. Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, l'istante può chiedere, in luogo della piantumazione di nuove alberature in proprietà privata, la monetizzazione a titolo di compensazione, nella ipotesi in cui il parametro fra verde elaborante e superficie scoperta del lotto, di cui alle norme tecniche allegata al vigente P.R.G., sia comunque rispettato. Il rispetto del parametro suddetto dovrà essere dichiarato nell'istanza di abbattimento.
2. Nella ipotesi di richiesta di abbattimento di alberature pubbliche, il privato richiedente, con la domanda di abbattimento si impegna anche a piantare, in uguale quantità, nuove alberature in sostituzione di quelle abbattute, della specie che l'Amministrazione comunale determinerà, ovvero a chiedere di monetizzare l'importo di tali piante.

Art. 40

(Valore della monetizzazione)

1. Viene fissato in Euro 350,00 il valore della monetizzazione per ogni albero non piantato in proprietà privata.
2. Viene fissato in Euro 500,00 l'importo della monetizzazione, per ogni pianta pubblica per la quale viene chiesto, da parte di privati cittadini, l'abbattimento e non anche la sostituzione.
1. La somma, costituente la "monetizzazione", dovrà essere versata a mezzo bollettino postale intestato al Comune di Gatteo – Servizio Tesoreria, ovvero mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale di Gatteo, i cui numeri di conto corrente postale e/o codice IBAN verranno esplicitati nella comunicazione di accoglimento dell'istanza.
2. La Giunta Comunale provvede periodicamente all'aggiornamento del valore della monetizzazione.
3. La somma corrispondente alla monetizzazione deve essere versata successivamente alla comunicazione di accoglimento della richiesta di abbattimento e prima del rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Gli introiti scaturiti dalla monetizzazione verranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale per finanziare interventi finalizzati alla tutela, cura e sviluppo del verde pubblico urbano e della qualità urbana nonché alla piantumazione di nuove essenze.

CAPITOLO II

CAUZIONI

Art. 41 **(Deposito cauzionale)**

1. In caso di accoglimento della richiesta di abbattimento, sia essa riguardante piante pubbliche che piante private, formulata da privato cittadino, deve essere costituito, a cura dell'istante, un deposito cauzionale.
2. Il valore del deposito, di cui al punto uno che precede, dovrà essere pari a:
 - Euro 200,00 per ogni pianta dimorata in proprietà privata;
 - Euro 400,00 per ogni pianta dimorata in proprietà pubblica.
3. La cauzione può essere rappresentata da fidejussione bancaria o assicurativa ovvero da deposito in numerario da costituirsi presso la Tesoreria Comunale di Gatteo -Servizio Depositi Provvisori e Valori a Custodia-.
4. Il deposito cauzionale deve essere prestato prima del rilascio dell'autorizzazione.
5. Il valore del deposito cauzionale viene aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale.
6. **La cauzione non è dovuta nella ipotesi in cui venga chiesta ed accolta la monetizzazione.**

Art. 42 **(Svincolo della cauzione)**

1. Ad avvenuta messa a dimora delle piante in sostituzione, il titolare del titolo autorizzatorio provvederà a darne specifica comunicazione al Servizio Pubblico.
2. La cauzione di cui all'art. 41 verrà svincolata ad avvenuto accertamento della corretta messa a dimora delle piante suddette da parte del Servizio Pubblico.
3. Il Servizio Pubblico dovrà effettuare il sopralluogo e lo svincolo del titolo entro anni 1 (uno) dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori.
4. La cauzione verrà altresì svincolata nella ipotesi in cui venga accertato che il titolo autorizzatorio, giunto a scadenza, non sia stato utilizzato.

Art. 43 **(Incameramento della cauzione)**

1. La cauzione di cui all'art. 41 verrà incamerata se, a scadenza del titolo autorizzatorio, venga accertato che siano state abbattute le piante per le quali venne richiesto il titolo e non sia stato dato corso agli impianti in sostituzione.
2. Le somme introitate, a seguito di incameramento di cauzione, verranno utilizzate dall'Amministrazione Comunale per finanziare interventi finalizzati alla tutela, cura e sviluppo del verde pubblico urbano e della qualità urbana nonché alla piantumazione di nuove essenze.

TITOLO V
RACCOLTA PIGNE SU ALBERATURE PUBBLICHE

CAPITOLO I
GENERALITA'

Art. 44
(Definizione)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, si definisce attività di raccolta pigne, l'attività consistente nella separazione ed asporto del frutto denominato "pigna" dall'albero appartenente alla famiglia delle PINACEAE, varietà "PINUS PINEA".

CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONI

Art. 45
(Domanda di autorizzazione)

1. Chiunque intenda esercitare, nel territorio Comunale di Gatteo, l'attività di cui al precedente articolo 44, deve presentare domanda di autorizzazione.
2. La domanda, in regolare bollo, deve essere redatta su apposito modello (allegato "F") fornito dal Comune, deve contenere le sotto indicate dichiarazioni e deve essere corredata dai seguenti documenti:
dichiarazioni:
 - a) la raccolta deve essere effettuata esclusivamente Manualmente;
 - b) la ditta deve essere regolarmente assicurata con contratto di assicurazione responsabilità civile contro terzi per la copertura di eventuali danni prodotti nell'esercizio dell'attività;
 - c) la ditta si impegna ad adottare tutte le cautele idonee a tutelare la pubblica incolumità ed atte ad evitare danni a cose;
 - d) la ditta si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro;
 - e) durante le operazioni di raccolta delle pigne deve essere installata idonea segnaletica.
Allegati:
 - A) Copia autenticata del contratto di assicurazione (in corso di validità) responsabilità civile contro terzi finalizzato alla copertura di sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività di raccolta pigne. (Il documento può essere autenticato a cura del Funzionario cui è presentata la pratica, previa esibizione del documento in originale).
 - B) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - C) Copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante (richiedente) della ditta istante.
3. Le domande di autorizzazione presentate, nel corso di validità di un'autorizzazione già rilasciata, verranno prese in considerazione a scadenza del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare dell'autorizzazione in scadenza può presentare domanda di nuova autorizzazione.

Art. 46

(Presentazione di più domande contemporaneamente)

1. Nel caso in cui vengano presentate più domande di autorizzazione si procederà alla valutazione delle stesse, mediante stesura di graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di preferenza e/o precedenza:
 - a) anzianità maturata nel Comune di Gatteo per l'esercizio della medesima attività;
 - b) anzianità di iscrizione alla camera di commercio per lo svolgimento della specifica attività;
 - c) numero di protocollo attribuito alla domanda.

Art. 47

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e di Programmazione Economica, accertata la completezza delle dichiarazioni e/o della documentazione allegata, alla ditta risultante al primo posto della graduatoria di cui all'art. 46.
2. Qualora nella domanda di autorizzazione le dichiarazioni fornite e/o la documentazione allegata fossero insufficienti o incomplete, si procederà a norma dell'articolo 18.
3. L'autorizzazione viene rilasciata ad una sola ditta.
4. L'autorizzazione, non esonera la ditta titolare dal rispetto di tutti i regolamenti e le leggi vigenti ed applicabili nel caso di specie quali ad esempio normative in materie di sicurezza sui luoghi di lavoro, di circolazione stradale, ecc.

Art. 48

(Validità dell'autorizzazione)

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione alla raccolta di pigne su alberi di Pino di proprietà comunale è di norma di anni 3 (tre). Per motivi di preminente interesse pubblico, il periodo da considerarsi ai fini dell'autorizzazione potrà essere inferiore o superiore ad anni 3 (tre). Qualunque sia il periodo di validità dell'autorizzazione, esso dovrà essere espressamente indicato sul titolo medesimo.
2. Qualora il titolo non venga ritirato dalla ditta istante, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del rilascio, decade automaticamente e sarà oggetto di archiviazione. Della sua Decadenza e conseguente Archiviazione ne verrà data comunicazione scritta.

Art. 49

(Subingresso)

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività di raccolta pigne e di conseguenza nella titolarità della pertinente autorizzazione, il subentrante è tenuto a presentare, entro sei mesi dalla data di avvenuta variazione, apposita domanda (modello allegato "G") corredata da:
 - a) copia del contratto di cessione dell'attività;
 - b) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - c) autorizzazione (titolo originale) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento;
 - d) copia autenticata (*) del contratto di assicurazione (in corso di validità) responsabilità civile contro terzi finalizzato alla copertura di sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività di raccolta pigne.

(*) il documento può essere autenticato a cura del Funzionario cui è presentata la pratica, previa esibizione del documento in originale.

2. Qualora la domanda di subingresso non fosse completa in qualche sua parte o fosse sprovvista di uno o più documenti di cui al comma uno, si procederà ai sensi dell'art. 18.

Art. 50

(Decadenza dell'autorizzazione alla raccolta pigne)

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - b) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro i sei mesi successivi al rilascio;
 - c) la mancata domanda di subingresso nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto di cessione dell'attività;
 - d) il mancato utilizzo del titolo, per almeno due anni consecutivi.
2. Nel caso si manifestino le ipotesi di cui al comma uno di questo articolo, si darà corso al rilascio di altro titolo autorizzatorio, seguendo la graduatoria di cui all'art. 46.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINANZIARIE

CAPITOLO I
SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 51
(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, relativamente ad abbattimento di alberature e/o attività di raccolta pigne in assenza del titolo autorizzatorio, salvo che le violazioni non comportino ulteriori e/o diverse sanzioni amministrative e/o penali dettate da specifiche norme di legge, nel rispetto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di €uro 80,00 ad un massimo di €uro 50,00 -pagamento in misura ridotta €uro 160,00-.
2. Qualora il comportamento illecito sia rivolto ad alberi pubblici, oltre a comminare la sanzione di cui al comma uno, si procederà anche alla richiesta di risarcimento dei danni a norma dell'articolo 38.
3. Il presente Regolamento si intende violato più volte quando ci si trovi in presenza di abbattimenti multipli. La sanzione di cui al comma uno, dovrà pertanto essere ripetuta per il numero di esemplari abbattuti.
4. Qualora si sia in presenza di danneggiamento grave e/o morte per dolo di un albero in proprietà privata assoggettato a tutela, ai sensi dell'art. 8, verrà applicata, oltre alla sanzione di cui al comma uno, anche la sanzione accessoria corrispondente al valore ornamentale della pianta, calcolato con le modalità di cui al modello allegato "E".
5. Per violazioni al presente regolamento, non sanzionate ai sensi dei precedenti commi, si procederà a comminare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di €uro 40,00 ad un massimo di €uro 500,0 -pagamento in misura ridotta €uro 80,00-.

Art. 52
(Irrogazione delle sanzioni amministrative)

1. Per ciò che concerne le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative, trovano applicazione le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Art. 53
(Decadenza e Revoca)

1. Il Responsabile del procedimento, provvederà all'emissione dell'atto di Revoca, qualora vengano in considerazione preminenti interessi pubblici, tali da superare l'atto autorizzatorio precedentemente emesso ai sensi del presente regolamento.
2. In presenza di una delle cause di decadenza, come previste nel presente Regolamento, il Responsabile del procedimento, provvederà all'emissione dell'atto di Decadenza.
3. Gli atti di Decadenza o di Revoca devono essere adottati nel termine di 60 giorni dalla data dell'accertamento dell'inadempimento o dal manifestarsi del preminente interesse pubblico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

CAPITOLO II

NORME FINANZIARIE

Art. 54

(Introiti di somme derivanti dall'applicazione del regolamento)

1. Tutte le somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento, sia che derivino da sanzioni amministrative, da monetizzazione, da incameramento di cauzioni o da altre fonti, saranno introitate su apposito capitolo di bilancio ed il loro utilizzo sarà destinato ad interventi riguardanti tutela, cura e sviluppo del verde pubblico urbano e della qualità urbana e/o piantumazione di alberi.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento sarà effettuata dal Corpo Polizia Municipale che provvederà ad irrogare le relative sanzioni nel rispetto dell'art. 52 del presente Regolamento.

Art. 56
(Norma transitoria)

1. Le domande di abbattimento presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno assoggettate alle norme esistenti alla data di presentazione delle istanze stesse.

Art. 57
(Abrogazione di norme)

1. Ad avvenuto esaurimento delle pratiche presentate precedentemente alla entrata in vigore del presente Regolamento, cesserà di avere validità il Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 48 del 19.09.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 58
(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato, si rimanda alla normativa generale.